

SACRISTI

Giugno 2025

ESTREMI E PARTI STIPULANTI			
CCNL CNEL V411			
	Data di stipula	Decorrenza	Scadenza
CCNL	11 maggio 2023	1° gennaio 2022	31 dicembre 2025
	Parti stipulanti	Faci e Fiudac/s	
Campo di applicazione (preambolo, ccnl 11.5.2023 – appendice A, ccnl 11.5.2023) Il c.c.n.l. si applica ai sacristi e addetti ai luoghi di culto dipendenti da enti ecclesiastici.			

DATI RETRIBUTIVI				
Minimi contrattuali	Retribuzione tabellare (art. 4, ccnl 11.5.2023 – appendice A, ccnl 11.5.2023)			
	Sacristi			
	Liv.	1.7.2023	1.1.2024	1.1.2025
	1	1.300,00	1.320,00	1.350,00
	2	1.260,00	1.280,00	1.310,00
	3	1.100,00	1.120,00	1.150,00
	Dipendenti di santuari, basiliche e chiese con grandi afflussi di fedeli			
	Liv.	1.7.2023	1.1.2024	1.1.2025
	1	1.500,00	1.600,00	1.700,00
	2	1.450,00	1.500,00	1.550,00
	3	1.400,00	1.450,00	1.500,00
	4	1.300,00	1.300,00	1.350,00
	Una tantum (art. 7, ccnl 11.5.2023)			
	Ai sacristi in forza al 1.1.2022 viene riconosciuta un’indennità di 1.050 euro, da erogare per 700 euro entro il 31.10.2023 e per 350 euro entro il 30.4.2024. Per i sacristi assunti successivamente al 1.1.2022 l’importo è riproporzionato in base al numero di mesi di anzianità.			
	Scatti di anzianità (art. 8, ccnl 11.5.2023)			
	Maturazione: aumenti biennali da corrispondere fino al raggiungimento del 40° anno di servizio con lo stesso datore di lavoro.			
	Importo degli scatti maturati dopo il 1° luglio 2023:			
	- euro 28 per i lavoratori con anzianità di servizio superiore a 10 anni; - euro 18 per i lavoratori con anzianità inferiore. Non è previsto il ricalcolo degli scatti pregressi.			
Mensilità aggiuntive	Tredicesima e quattordicesima (art. 6, ccnl 11.5.2023)			
Lavoro straordinario, notturno e festivo	Tredicesima mensilità: è corrisposta al 15 dicembre in misura pari a una mensilità della normale retribuzione di fatto.			
	Quattordicesima mensilità: è corrisposta al 1° luglio in misura pari a una mensilità della normale retribuzione di fatto in atto al 30 giugno.			
	Maggiorazioni (straordinario: art. 13, ccnl 11.5.2023 – festivo: art. 14, ccnl 11.5.2023)			
	Tipo di straordinario		Maggiorazione	
	feriale diurno		20%	
	feriale notturno (dalle 22 alle 6)		30%	
Altre voci	festivo diurno		30%	
	festivo notturno (dalle 22 alle 6)		50%	
	Base di computo delle maggiorazioni: 1/190 della retribuzione minima mensile.			
	Dipendenti di santuari, basiliche e chiese con grandi afflussi di fedeli: in caso di prestazione domenicale oltre la normale turnazione, tutte le ore sono maggiorate del 60%.			
	Gratifica pasquale (art. 10, ccnl 11.5.2023)			
	In occasione della Pasqua è corrisposto ai lavoratori un premio di 100 euro con la retribuzione del mese di aprile.			
Parametri retributivi	Buoni pasto (art. 5, ccnl 11.5.2023 - appendice A, ccnl 11.5.2023)			
	Il valore giornaliero dei buoni pasto è di 5 euro.			
	Dipendenti di santuari, basiliche e chiese con grandi afflussi di fedeli: 6 euro.			
	I buoni pasto non spettano ai lavoratori a tempo parziale con orario inferiore a 24 ore settimanali e/o 4 ore giornaliere.			
	Il buono non viene erogato in caso di assenza per ferie, permesso non retribuito, malattia o infortunio.			
	Indennità di vacanza contrattuale (art. 26, ccnl 11.5.2023)			
Nel periodo di carenza contrattuale dopo la scadenza del c.c.n.l. ai lavoratori viene riconosciuta una retribuzione minima maggiorata del 15%.				
	Divisori contrattuali (appendice A, ccnl 11.5.2023)			
	Dipendenti di santuari, basiliche e chiese con grandi afflussi di fedeli:			
	- quota giornaliera 26;			
	- quota oraria 168 (orario settimanale 40 ore), 148 (orario settimanale 36 ore).			

COSTITUZIONE DEL RAPPORTO	
Categorie e qualifiche	Inquadramento (art. 2, ccnl 11.5.2023 – appendice A, ccnl 11.5.2023) Il sistema di classificazione dei sacristi è articolato su 3 livelli; i dipendenti di santuari, basiliche e chiese con grandi afflussi di fedeli sono classificati su 4 livelli.
Periodo di prova	Durata (art. 3, ccnl 11.5.2023) Il periodo di prova non può avere durata superiore a 3 mesi.

ORARIO DI LAVORO	
Regimi di orario: sacristi	Orario normale (art. 11, ccnl 11.5.2023) 44 ore settimanali, distribuite su 6 giorni dalla domenica al lunedì. Il lavoro prestato nella giornata di domenica è considerato ordinario. Al personale non si applicano le disposizioni di cui agli artt. 3 (orario di lavoro), 4 (durata massima settimanale), 5 (lavoro straordinario), 7 e 8 (riposi e pause giornaliere), 12 e 13 (lavoro notturno), D.Lgs. n. 66/2003. Riposo settimanale (art. 14, ccnl 11.5.2023) Il sacrista ha diritto a 1,5 giorni di riposo settimanale generalmente non coincidenti con la domenica né con le festività. Il sacrista ha la possibilità, per 3 volte nell'arco dell'anno solare, di spostare il giorno di riposo in domenica (sono escluse le domeniche in cui cade una solennità liturgica nazionale o locale).
Regimi di orario: dipendenti di santuari, basiliche e chiese con grandi afflussi di fedeli	Orario normale (appendice A, ccnl 11.5.2023) 40 ore settimanali, distribuite su 6 giorni dal lunedì alla domenica. Per i lavoratori con anzianità di servizio ininterrotto con lo stesso datore di lavoro pari o superiore a 20 anni, l'orario di lavoro settimanale è di 36 ore settimanali. La prestazione lavorativa nella giornata di domenica è maggiorata del 30%. L'organizzazione dei turni di servizio garantisce generalmente un riposo mensile coincidente con la domenica. In assenza la prestazione effettuata nella quarta domenica consecutiva di servizio sarà considerata come lavoro straordinario domenicale.
Festività	Giorni festivi (art. 15, ccnl 11.5.2023) Oltre alle festività previste dalla legge (1° gennaio - 6 gennaio - Lunedì di Pasqua - 25 aprile - 1° maggio - 2 giugno - 15 agosto - 1° novembre - 8 dicembre - 25 dicembre - 26 dicembre) il c.c.n.l. considera festiva la ricorrenza del Santo Patrono del luogo e, qualora non coincidente, la festa del Patrono della chiesa. Il lavoro svolto nelle festività è retribuito come straordinario.
Ferie	Ferie (art. 16, ccnl 11.5.2023) Maturazione: 26 giorni lavorativi per ogni anno di servizio. Fruizione: in nessun caso possono essere concesse ferie tra il 24 dicembre e il 7 gennaio, durante la Settimana Santa e in occasione della festa del Patrono.
Ex festività	Permessi (art. 17, ccnl 11.5.2023) In sostituzione delle festività sopresse sono riconosciute 32 ore di permesso retribuito all'anno. I permessi non utilizzati sono monetizzati entro il mese di giugno dell'anno successivo.

VICENDE DEL RAPPORTO	
Malattia	Conservazione del posto e trattamento economico (art. 19, ccnl 11.5.2023) Conservazione del posto: comporto mobile di 6 mesi. Dal computo sono esclusi i ricoveri ospedalieri. Trattamento economico: integrazione fino al 100% della retribuzione di fatto per un massimo di 6 mesi. Aspettativa dopo il superamento del periodo di comporto: il lavoratore può usufruire, a richiesta, dell'aspettativa non retribuita per un ulteriore periodo di 6 mesi.
Maternità	Il c.c.n.l. non prevede una disciplina specifica.
Infortunio sul lavoro	Conservazione del posto e trattamento economico (art. 19, ccnl 11.5.2023) Come per la malattia.
Congedo matrimoniale	Trattamento (art. 17, ccnl 11.5.2023) In caso di matrimonio compete un permesso di 15 giorni consecutivi con decorrenza della retribuzione.
Servizio militare	Il c.c.n.l. non prevede una disciplina specifica
Permessi e aspettative	Aggiornamento professionale e ritiri spirituali (art. 18, ccnl 11.5.2023) Sono previsti fino a 10 giorni di permesso retribuito per la partecipazione a ritiri spirituali o a corsi di aggiornamento liturgico o professionale. Aspettativa (art. 17, ccnl 11.5.2023) Per gravi motivi personali può essere concesso un periodo di aspettativa non retribuita fino a 3 mesi, non ripetibile nell'arco di 3 anni ed utile solo per la maturazione degli scatti.
Trasferta	Trattamento economico (appendice A, ccnl 11.5.2023) Dipendenti di santuari, basiliche e chiese con grandi afflussi di fedeli: qualora inviati in trasferta oltre i 30 km. dalla sede di lavoro, la normale retribuzione viene maggiorata del 30% e viene inoltre riconosciuto un importo giornaliero di 50 euro; in caso di prestazione superiore al normale orario della turnazione viene riconosciuto un ulteriore importo forfettario di 15 euro.
Trasferimento	Il c.c.n.l. non prevede una disciplina specifica.

DISCIPLINE SPECIALI	
Lavoro a tempo determinato	Il c.c.n.l. non prevede una disciplina specifica.
Lavoro a tempo parziale	Orario giornaliero (art. 12, ccnl 11.5.2023) La prestazione giornaliera fino a 4 ore non può essere frazionata nell'arco della giornata. Lavoro supplementare e clausole elastiche (art. 12, ccnl 11.5.2023) Lavoro supplementare: consentito, previo accordo con il lavoratore, fino a concorrenza dell'orario a tempo pieno; compensato con la maggiorazione del 35%, comprensiva dei riflessi sugli istituti differiti e sul tfr.

DISCIPLINE SPECIALI	
	Clausole elastiche: possono essere concordate per variare la collocazione della prestazione con preavviso di almeno 2 giorni. Sacristi (allegato A, ccnl 11.5.2023) Per i sacristi assunti a tempo indeterminato con anzianità di servizio con lo stesso ente pari o superiore a 20 anni, il limite massimo settimanale del part time è fissato in 24 ore. I sacristi assunti a tempo indeterminato con anzianità di servizio con lo stesso ente pari o superiore a 20 anni e con orario part time pari o superiore a 25 ore settimanali, passano all'orario full time (36 ore settimanali).
Lavoro stagionale	Il c.c.n.l. non prevede una disciplina specifica.

DIRITTI SINDACALI E DI RAPPRESENTANZA	
Attività sindacale	Dirigenti OSL (art. 17, ccnl 11.5.2023) Ai membri della Giunta nazionale Fiudac/s spettano 2 giorni all'anno di permesso retribuito per partecipare alle riunioni. Servizio ENBIFF (art. 17, ccnl 11.5.2023) Ai lavoratori assenti a causa del servizio prestato presso l'ente bilaterale spettano fino a 15 giorni all'anno di permessi retribuiti.

WELFARE CONTRATTUALE											
Previdenza complementare	Il c.c.n.l. non prevede una disciplina specifica.										
Assistenza integrativa	Il c.c.n.l. non prevede una disciplina specifica.										
Contributi contrattuali	Ente bilaterale (art. 25, ccnl 11.5.2023) A decorrere dal 1° luglio 2023 la contribuzione da versare all'Enbiff è fissata nelle seguenti aliquote percentuali da calcolare sul valore convenzionale di 1.000 euro per 13 mensilità. <table border="1"> <tr> <th>Sindacato</th><th>Aliquota</th></tr> <tr> <td>Iscritti Faci</td><td>0,40%</td></tr> <tr> <td>Non iscritti Faci</td><td>2,50%</td></tr> <tr> <td>Iscritti Fiudac/s</td><td>0,40%</td></tr> <tr> <td>Non iscritti Fiudac/s</td><td>2,00%</td></tr> </table> Il datore di lavoro che ometta il versamento contributivo è tenuto ad erogare al lavoratore un e.d.r. non assorbibile di importo pari al 6% del minimo tabellare per 14 mensilità. L'importo rientra nella retribuzione di fatto.	Sindacato	Aliquota	Iscritti Faci	0,40%	Non iscritti Faci	2,50%	Iscritti Fiudac/s	0,40%	Non iscritti Fiudac/s	2,00%
Sindacato	Aliquota										
Iscritti Faci	0,40%										
Non iscritti Faci	2,50%										
Iscritti Fiudac/s	0,40%										
Non iscritti Fiudac/s	2,00%										

ESTINZIONE DEL RAPPORTO	
Preavviso	Durata (art. 21, ccnl 11.5.2023) Per anzianità fino a 5 anni: 30 giorni. Per anzianità oltre 5 anni: 60 giorni.
Trattamento di fine rapporto	Rinvio (art. 22, ccnl 11.5.2023) Il c.c.n.l. rinvia alle disposizioni di legge in materia.